



# Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

## COPIA

### Settore 5. Ambiente

**ORDINANZA N. 50 DEL 08/05/2026 PROT. 9879**

<b><u>OGGETTO</u></b>	Disposizioni in materia di igiene e sanità relativa alla popolazione dei Columbiformi e di uccelli selvatici in ambiente urbano. Divieto di somministrazione di mangime e nel territorio comunale e misure preventive contro la nidificazione di Columbiformi e di uccelli selvatici negli edifici.
-----------------------	---

## IL SINDACO

### Preso atto che

- le attività di controllo espletate dai competenti uffici comunali, nonché le segnalazioni dei cittadini, hanno evidenziato l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitario a causa della presenza di columbiformi e altri volatili in ambito urbano;

- il numero rilevante di columbiformi e altri volatili presenti determina, infatti, in diverse zone del territorio ed in particolar modo nei centri urbani, disagi connessi sia all'accumulo del guano prodotto, sia all'aumento del rischio potenziale di contrarre zoonosi veicolate da volatili;

- la ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area A con nota acquisita al protocollo dell'Ente nr. 8587 del 20/04/2026, avente ad oggetto "*isolamenti di agenti patogeni zoonotici in uccelli in ambiente urbano - richiesta di emissione di Ordinanza a tutela della sanità pubblica.*", consigliava all'Amministrazione Comunale l'emissione di un'ordinanza sindacale che prescrivesse tutti gli accorgimenti e le azioni da intraprendere su tutto il territorio comunale oltre al divieto di alimentare i columbiformi e altri volatili al fine del rispetto delle disposizioni a tutela della salute dei cittadini;

### Ritenuto

- che l'importante presenza di columbiformi e altri volatili crea imbrattamenti dovuti alle deiezioni, degrado di strade, monumenti ed edifici e possibili infestazioni di parassiti, con onerose spese di manutenzione, pulizia, disinfezione e disinfestazione di superfici, strade e edifici sia pubblici che privati;
- importante combattere il pericolo sanitario causato dall'accumulo di guano e dalla possibile presenza di carcasse e di specifici parassiti dei columbiformi e altri volatili e microbi;
- che l'alimentazione incontrollata contribuisce alla capacità riproduttiva di columbiformi e

altri volatili e diventa un richiamo di numerosi individui anche da zone periferiche e limitrofe, che si adattano all'ambiente urbano inadatto alla loro nidificazione e stazionamento;

- necessario contenere il numero di piccioni presenti in ambito urbano;

**Ritenuto pertanto** di dover provvedere ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

#### **Visti**

- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del S.S.N." che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- il D.Lgs n. 136/2022 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";
- la Legge 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- il Regolamento di Polizia Urbana per il Decoro della Città e la Sicurezza dei Cittadini, approvato con Dliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 22/04/2024;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 267 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

#### **ORDINA**

- a chiunque di **non alimentare i colombi** e, in generale, tutta la popolazione aviaria non domestica, con espresso divieto di abbandonare sul suolo pubblico mangime, scarti, avanzi alimentari e quant'altro di attinente nel centro abitato.
- ai proprietari degli edifici situati nell'ambito urbano nonché chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei colombi, **a provvedere a propria cura e spese** a quanto segue senza arrecare danni agli stessi animali;
- di **schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo** ogni apertura nei fabbricati ove nidificano o possano nidificare i volatili, data l'abitudine dei medesimi ad occupare le soffitte, solai e sottotetti che garantiscono riparo o luogo di nidificazione;
- di installare ove è possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) al fine di **impedire lo stazionamento dei volatili**;
- a **mantenere perfettamente puliti** dal guano o da carcasse di colombi le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla loro presenza;
- di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi e cose.

#### **AVVERTE**

- che saranno eseguiti controlli da parte del Servizio Polizia Locale, nonché dagli altri ufficiali e agenti della Forza Pubblica, per la verifica del rispetto della presente Ordinanza;
- che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti ovvero che le infrazioni, sempre che non costituiscano reato previsto dal Codice Penale o da norme speciali e violazione amministrativa prevista da specifiche disposizioni di Legge e/o regolamento in materia, sono punite con **sanzione amministrativa pecuniaria** ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. da un minimo di **€. 50,00 a un massimo di €. 500,00;**
- ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi e cose.

- che in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati;

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

- la notifica del presente provvedimento a:

1. Comando di Polizia Locale del Comune di Campi Salentina;
2. Settore 4 – Area Tecnica del Comune di Campi Salentina;
3. Comando Stazione Carabinieri di Campi Salentina – [t1e26973@pec.carabinieri.it](mailto:t1e26973@pec.carabinieri.it);
4. Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce – [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it);
5. ASL Lecce Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area A – [dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
6. Provincia di Lecce – [protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it);

- la diffusione del provvedimento attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale.

### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) sempre dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Istruttore

F.to Alessandra ROMANO

---

### **SINDACO**

**F.to FINA Alfredo Paolo**

### **N. 1067 del Registro di Pubblicazione**

La presente ordinanza viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 08/05/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE/  
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO